

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata "GRUPPO SOCCORSO SEBINO - VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ODV"

ART. 2) SEDE

La sede legale della Associazione e dell'organizzazione di volontariato è stabilita in Comune di Pisogne (BS), con indirizzo, attualmente, in Via Neziole n.4. Lo spostamento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dello statuto.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

L'organizzazione di volontariato persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'organizzazione di volontariato esercita in modo continuativo, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, l'attività di protezione civile ai sensi della legge n. 225 del 1992. In particolare, nel rispetto delle normative vigenti in materia, l'organizzazione presta volontariamente e gratuitamente opera di soccorso ed assistenza alle persone disperse e alle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi con impiego di servizi ed attrezzature tecnicamente qualificate, promuove e ricerca forme attive di collaborazione per migliorare la formazione delle unità cinofile, subacquee, antincendio e assistenza radio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quella sopra indicata, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo direttivo ai sensi dell'art 22.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. del medesimo d.lgs.

ART. 4) DURATA

L'organizzazione di volontariato avrà durata fino al 31 dicembre 2051 e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea.

TITOLO II

PATRIMONIO E RISORSE

ART. 5) PATRIMONIO

Il patrimonio dell'organizzazione è costituito dai beni mobili, immobili e da tutti i rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 6) RISORSE

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'organizzazione di volontariato può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi nonché delle eventuali attività diverse individuate ai sensi del precedente art.5.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 7) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile. In ogni caso il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Gli associati si distinguono in "volontari finanziatori" e "volontari operativi". I "volontari operativi" sono quelli che prestano la propria opera per realizzare lo scopo dell'organizzazione e sono nominati tali dal Consiglio Direttivo dopo un periodo di prova. Essi si dividono nei seguenti gruppi di specializzazione:

- Gruppo cinofilo
- Gruppo subacqueo
- Gruppo speleologico
- Gruppo Spegnimento incendi ed assistenza generica
- Gruppo assistenza radio.

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;

- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo, a sua discrezione, ma in base a criteri non discriminatori, delibera sull'ammissione dei nuovi associati entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

ART. 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'associazione e in riferimento ai fini della medesima
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017..

ART. 10) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'associazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dagli associati.

ART. 11) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 12) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere ad nutum dall'organizzazione di volontariato, dandone comunicazione scritta all'organo direttivo, che ne prende atto in occasione della prima assemblea utile e l'annota sul libro degli associati.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dalle eventuali cariche ricoperte fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati receduti non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 13) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'aver posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto, in particolare il mancato versamento della quota annuale;
- l'aver tenuto attività o comportamenti contrari all'interesse e al decoro dell'Ente.

L'esclusione deve essere decisa dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato.

La decisione di esclusione deve essere comunicata, a cura del Consiglio Direttivo, all'associato escluso. Quando il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, l'interessato ha diritto di essere sentito prima che il provvedimento venga reso esecutivo.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia alla prima assemblea utile. Fino alla data di svolgimento della predetta assemblea il provvedimento è sospeso.

Sono esclusi con effetto immediato e senza possibilità di ricorso all'assemblea:

- coloro che, incaricati di custodire e/o amministrare i fondi sociali, ne alterino la destinazione o in qualunque modo ne abusino
- coloro che abitualmente o con deliberato proposito impediscano il regolare svolgimento delle adunanze o dei servizi e si rifiutino di rispettare il presente statuto e

le prescrizioni regolamentari.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia, nel primo caso, dalla annotazione sul libro soci successivo alla delibera dell'assemblea di ratifica del provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo, nel secondo, dalla comunicazione all'associato della decisione di esclusione.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dalle eventuali cariche ricoperte fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 14) MORTE DELL'ASSOCIATO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte e gli eredi non possono ripetere i contributi versati dall'associato defunto, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO IV

ART. 15) ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Gli organi dell'organizzazione di volontariato sono

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio sindacale e/o revisore dei conti (ove nominato)/

ART. 16) COMPENSO DEGLI ORGANI

Ai membri degli organi dell'organizzazione di volontariato, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo art.26, non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

TITOLO V

ASSEMBLEA

ART. 17) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali, ivi compreso, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari
- la deliberazione su tutte le materie che ad essa vengano

sottoposte dal Consiglio Direttivo

- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- il trasferimento della sede in altro Comune;
- le deliberazioni in materia di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- le decisioni su qualunque materia quando il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci, che abbiano versato la quota sociale dell'anno finanziario in corso, ne facciano domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo

ART. 18) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.

Gli associati possono intervenire anche con mezzi di telecomunicazione.

Gli associati che siano anche membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 19) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso scritto esposto nella sede sociale o mediante manifesti e/o mediante strumenti telematici, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge del bilancio sociale. Quando se ne ravvisi la necessità l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Ove il Consiglio Direttivo non vi provveda, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro cinque giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 20) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 21) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito dal Segretario. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO VI

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 22) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. I soci fondatori sono di diritto membri del Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri alla prima riunione nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere economo e un Cassiere.

Il Consiglio Direttivo forma speciali commissioni che sovrintendono alle singole funzioni e servizi.

I consiglieri restano in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni, perdita della qualità di associato o dei requisiti per poter essere consigliere o decesso. I consiglieri possono essere dichiarati decaduti con decisione del Consiglio a maggioranza assoluta se per tre adunanze consecutive non partecipano alle adunanze dello stesso senza giustificato motivo. I consiglieri di cui si discute la decadenza non rilevano ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi.

Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica e il numero dei membri del Consiglio Direttivo divenga inferiore a tre, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria per eleggerne di nuovi.

Il Consiglio Direttivo può, quando la peculiarità della situazione o dei problemi oggetto di discussione lo richiedano, convocare uno o più consulenti esterni per poter deliberare. I consulenti esterni non avranno diritto di voto.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione di volontariato e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere la modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo

- deliberare i regolamenti in armonia con il presente Statuto

- nominare le commissioni

- individuare e regolare lo svolgimento di eventuali attività strumentali.

Tuttavia, l'organo direttivo deve essere preventivamente autorizzato con decisione dell'assemblea per il compimento delle operazioni urgenti che comportino una spesa straordinaria priva di copertura, nonché per la sottoscrizione di mutui od obbligazioni finanziarie di qualunque tipo. In difetto di ciò i membri del Consiglio Direttivo risponderanno in proprio degli impegni assunti.

ART. 23) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo viene convocato una volta ogni tre mesi e comunque

- ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno

- quando almeno due consiglieri ne facciano domanda scritta e motivata al Presidente.

Il consiglio direttivo si riunisce anche fuori dal comune dove ha sede l'organizzazione di volontariato, purché in Italia.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con comunicazione scritta contenente l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con comunicazione scritta con preavviso di almeno due giorni.

Il consigliere che lo riterrà opportuno, almeno tre giorni prima dell'assemblea del consiglio, potrà presentare al presidente eventuali promemoria in merito a richieste che rivestono particolare urgenza ed importanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, intervenga la maggioranza dei consiglieri e il Presidente e l'organo di controllo, ove nominati, e tutti gli aventi diritto a

intervenire siano previamente informati della riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

I verbali delle adunanze vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

ART. 24) FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

Il Presidente coordina l'organizzazione di volontariato, ne sorveglia e dirige l'attività. Cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, firma gli atti sociali, prende provvedimenti d'urgenza salvo riferire al Consiglio Direttivo alla prima riunione da convocarsi al più presto possibile per eventuali ratifiche.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il suo posto sarà coperto dal Vicepresidente, o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Il Segretario interviene a tutte le adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e compie tutte le mansioni inerenti alla sua carica.

ART. 25) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta al Presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

La rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta anche agli eventuali direttori e procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

ART. 26) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dei componenti dell'organo di controllo che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 cod. civ. è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

TITOLO VII BILANCIO

ART. 27) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale

l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 28) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VIII

ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 29) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'organizzazione di volontariato si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare;

L'organizzazione di volontariato si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati espresso nell'assemblea straordinaria appositamente convocata.

ART. 30) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'organizzazione di volontariato o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente del Tribunale con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO IX

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

ART. 32) LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi
- il libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa istanza scritta e motivata da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo. Entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza deve essere consentito all'associato richiedente di prendere visione dei libri richiesti.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle relative disposizioni suppletive di legge.

ART. 34) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

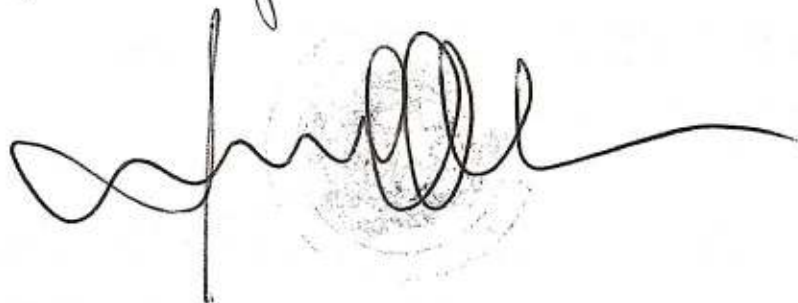
Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità

per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 35) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione in generale e di associazione di volontariato in particolare

*Copia conforme all'originale,
firmata ai sensi d' legge
5 agosto 2020*

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke. Below the signature is a faint, circular stamp, likely an official seal or stamp of the organization.

Ricevuta del: 17/07/2020 ora: 16:27:50

Utc: 1594996065850821

Utc string: 2020-07-17T16:27:45.850821+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 17/07/2020

Ora invio: 16:27:45

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: Rep. 145090

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 142887163

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: STFRRG46R29G535A

Ufficio delle entrate competente:

TP5 - Brescia - TP5 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: STFRRG46R29G535A

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 145090/34614 (del codice fiscale: STFRRG46R29G535A)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 27308 del 17/07/2020

TP5 Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	